



**Comune
di Losone**

Messaggio municipale no. 066 al Consiglio comunale di Losone:

Aggiornamento del Regolamento comunale: nuovi artt. 2 bis, 55bis e 55ter e modifica artt. 40 e 53

Losone, 9 gennaio 2018

Commissione designata: Commissione della legislazione

Egregio signor Presidente,
Egregi signori Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale talune proposte di aggiornamento e di modifica del Regolamento comunale (RC), in particolare l'adozione del nuovo art. 2bis concernente l'esposizione delle bandiere, degli artt. 55bis e 55ter che permettono di introdurre le basi legali necessarie per la protezione dei dati, degli archivi della documentazione, delle liste delle pendenze e dell'applicativo informatico (Gecoti) per la gestione unificata delle banche dati previste dal diritto settoriale superiore, la modifica dell'art 40 a seguito del cambiamento della denominazione della Commissione tutoria regionale in Autorità regionale di protezione e la modifica del titolo dell'art. 53 relativo alle deroghe alle disposizioni comunali relative alla quiete.

1. ESPOSIZIONE BANDIERE

In data 6 febbraio 2017 il Consiglio comunale ha accolto la mozione 01/2015 che proponeva di ancorare nel Regolamento comunale il principio secondo cui sulla Casa comunale venga esposta durante tutto l'anno la bandiera Svizzera tra quella della Repubblica del Canton Ticino e quella di Losone.

Dando seguito a tale decisione, il Municipio propone di inserire nel RC l'art. 2bis dal seguente tenore:

Art. 2bis Esposizione bandiere

Durante tutto l'anno viene esposta sulla Casa comunale la bandiera Svizzera tra quella della Repubblica del Canton Ticino (a destra, a sinistra per chi guarda) e quella di Losone (a sinistra, a destra per chi guarda).

2. GESTIONE UNIFICATA DELLE BANCHE DATI

2.1. ESIGENZA DI UNA BASE LEGALE A LIVELLO COMUNALE

Secondo l'art. 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), entrato in vigore il 1. gennaio 2016, le elaborazioni sistematiche di dati personali - vale a dire le elaborazioni che presentano regolarità o durata (art. 4 cpv. 4 LPDP), come quelle che avvengono tramite l'utilizzo di banche dati - richiedono una base legale. La stessa è volta a garantire un fondamento democratico e la sicurezza giuridica quando lo Stato elabora dati in modo sistematico. L'obbligo della base legale si estende a tutti i soggetti della LPDP, quindi anche ai Comuni (art. 2 cpv. 2).

Per banca dati si intende una raccolta di dati personali predisposta o predisponibile per l'identificazione delle persone interessate (art. 4 cpv. 5 LPDP).

La base legale va stabilita a livello comunale per le cosiddette banche dati residuali dei Comuni, vale a dire per quelle che non sono già oggetto di disciplinamento specifico nel diritto settoriale superiore (quali ad esempio il registro degli abitanti e il catalogo elettorale).

Si tratta quindi in particolare delle banche dati per la gestione fisica delle pratiche comunali correnti (archivi degli incarti) nei vari settori, unitamente alle rispettive liste delle pendenze o della corrispondenza. A titolo d'esempio, si possono citare le banche dati (cartacee e/o elettroniche) delle pratiche correnti nel settore del controllo abitanti, nel settore edilizio, assistenziale, fiscale e le rispettive liste delle pendenze.

2.2. PROPOSTA DI NUOVI ARTICOLI

Per quanto precede, il Municipio vi sottopone qui di seguito gli articoli, con relativo commento, da inserire nel Regolamento comunale (formulazione proposta dalla Sezione degli enti locali).

Art. 55bis Archivi di dati

¹ *Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.*

² *L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del Comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.*

³ *Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e fa sicurezza dei dati personali ivi contenuti.*

Commento

Per archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari s'intendono, come detto, gli archivi attivi - manuali o automatizzati - della documentazione e le liste delle pendenze (gli archivi passivi riguardanti pratiche concluse sottostanno alle norme della legislazione sull'archiviazione).

Potendo contenere anche dati personali ed essendo questi ultimi elaborati in modo regolare e duraturo, questi sistemi d'informazione e di documentazione costituiscono nello stesso tempo degli archivi di dati personali, rispettivamente delle elaborazioni sistematiche di dati ai sensi della LPDP (art. 4 cpv. 4). Essi soggiacciono perciò all'obbligo della base legale (art. 6 LPDP). Poiché i dati elaborati possono essere di natura sensibile, la base legale deve essere di rango formale (artt. 4 cpv. 2 e 6 cpv. 1 seconda frase LPDP). Sul piano comunale, esse vanno quindi previste in un regolamento comunale.

Il cpv. 1 disciplina l'oggetto dei sistemi d'informazione e di documentazione (i dati personali, eventualmente meritevoli di particolare protezione, che possono essere elaborati nell'evasione degli affari comunali), lo scopo dell'elaborazione (la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari) e l'organo responsabile (il Comune). Al fine di coprire le banche dati residuali di tutti gli organi comunali (quindi anche dell'organo legislativo), l'organo responsabile è genericamente definito come Comune.

Il cpv. 2 prevede la modulazione degli accessi agli archivi di cui al cpv. 1 in funzione delle reali e comprovate necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

Il cpv. 3 riserva la facoltà per il Comune di emanare ulteriori e più precise norme, in particolare per quanto riguarda la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

Art. 55ter Tenuta degli archivi di dati

¹ *Gli archivi di dati personali gestiti dal comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.*

² *Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.*

Commento

Il cpv. 1 stabilisce la facoltà del Comune di gestire più archivi di dati previsti dal diritto settoriale superiore (ad esempio il registro degli abitanti, il catalogo elettorale, l'archivio di dati fiscale, l'archivio di dati del servizio sociale comunale, ecc.) in un unico "ambiente automatizzato", rispettivamente tramite un unico applicativo (ad esempio l'applicativo Gecoti in dotazione al Comune di Losone).

Il cpv. 2 richiama esplicitamente il diritto settoriale superiore per quanto riguarda gli scopi, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di ogni singolo archivio di dati. Ciò significa che la conglomerazione fisica di più archivi di dati in un unico ambiente automatizzato non comporta la loro fusione parziale o totale in termini di contenuto, di organi responsabili, di diritti di accesso e di misure di sicurezza, ma unicamente il loro stoccaggio in un contenitore comune. Per il resto, come detto, i singoli archivi di dati devono essere gestiti conformemente al rispettivo diritto settoriale superiore, vale a dire secondo regole proprie, in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso.

3. AUTORITÀ DI PROTEZIONE

L'art. 40 del Regolamento comunale elenca i dipendenti comunali che esercitano le mansioni assegnate loro dalle leggi federali e cantonali nelle rispettive materie. Dal 1 gennaio 2013 la Commissione tutoria regionale ha cambiato denominazione, diventando Autorità regionale di protezione. L'art. 40 RC va pertanto adeguato e modificato di conseguenza come segue:

Art. 40 Altri dipendenti

*Il capo sezione militare, il segretario ~~della Commissione tutoria regionale~~ **dell'Autorità regionale di protezione** ed il gerente dell'agenzia comunale per l'AVS esercitano le mansioni assegnate loro dalle leggi federali e cantonali nelle rispettive materie.*

4. DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI COMUNALI RELATIVE ALLA QUIETE

Gli artt. 51 – 53 del Regolamento comunale sono preposti alla tutela della quiete e dell'ordine pubblico grazie all'introduzione di norme volte a limitare rumori molesti e inutili, in particolare a garanzia della quiete notturna e durante la pausa pomeridiana (art. 52 RC) nonché la domenica e giorni festivi (art. 52bis RC).

In casi particolari e motivati, l'art. 53 del Regolamento comunale attribuisce al Municipio la facoltà di concedere deroghe rispetto agli orari stabiliti agli articoli 52 e 52bis. L'attuale titolo dell'art. 53 induce però a credere che la necessità di deroga sia limitata unicamente alla casistica relativa a "Lavori agricoli e di giardinaggio". Nel corso degli anni il Municipio ha per contro avuto modo di constatare che l'esigenza di concessione di deroghe agli orari di lavoro non si limita a tali categorie, ma, a condizioni particolari e motivate, deve essere concessa anche in altri settori, ad esempio per gli interventi urgenti sulle infrastrutture pubbliche (condotte dell'acqua potabile, canalizzazioni, strade, ecc.) in caso di guasti o danni naturali, oppure in caso di motivata necessità di eseguire lavori di carattere edile senza compiere interruzioni (ad esempio in caso di gettate di solette di grandi dimensioni).

Per maggiore chiarezza è pertanto proposta la modifica del titolo dell'art. 53 relativo alle deroghe alle disposizioni comunali relative alla quiete come segue:

Art. 53 Lavori agricoli e di giardinaggio Deroghe

Il Municipio può concedere deroghe ai disposti degli articoli 52 e 52bis del presente regolamento solo in casi particolari e motivati.

5. CONCLUSIONI

Per quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler deliberare:

- 1. È approvato il nuovo art. 2bis del Regolamento comunale concernente l'esposizione delle bandiere, come indicato al punto 1 del presente messaggio municipale.**
- 2. Sono approvati i nuovi artt. 55bis e 55ter del Regolamento comunale per il disciplinamento della gestione unificata delle banche dati, come indicato al punto 2 del presente messaggio municipale.**
- 3. È approvata la modifica dell'art. 40 del Regolamento comunale concernente la denominazione dell'Autorità regionale di protezione, come indicato al punto 3 del presente messaggio municipale.**
- 4. È approvata la modifica del titolo dell'art. 53 del Regolamento comunale concernente le deroghe alle disposizioni comunali relative alla quiete, come indicato al punto 4 del presente messaggio municipale.**

Con stima.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:

Il Segretario:

(firmato)

C. Bianda

S. Bay